

Tipologia:	<b>FISCO</b>		 ASSOCIAZIONE IMPRESE SCOMMESSE E GIOCHI
Protocollo:	<b>2008311</b>	Data: <b>14.06.2011</b>	
Oggetto:	<b>VERSAMENTO DEL DIRITTO CAMERALE 2011</b>		

## VERSAMENTO DEL DIRITTO CAMERALE ANNUALE 2011

**Gentile Associato,**

Le ricordiamo che le Camere di Commercio stanno effettuando l'invio delle comunicazioni ai soggetti obbligati, iscritti al 1° gennaio 2011, con le quali vengono illustrati gli adempimenti per il pagamento del diritto dovuto per il 2011.

Appare utile ricordare che i soggetti iscritti successivamente alla data del 1° gennaio 2011 hanno già versato il diritto all'atto dell'iscrizione al Registro Imprese.

E' stato pubblicato sulla G.U. n. 127 del 3/6/2011 il Decreto Interministeriale del 21/4/2011, emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, che stabilisce le modalità e la misura del diritto camerale annuale per l'anno 2011.

Di seguito si propongono alcuni chiarimenti in ordine all'ambito di applicazione e alle modalità di versamento del diritto annuale.

### SOGGETTI OBBLIGATI

Sono obbligate al pagamento del diritto annuale tutte le Imprese iscritte o annotate nel Registro delle Imprese, non solo al 1° gennaio di ogni anno, ma anche solo per una frazione di esso. In questo caso, l'importo del diritto non è frazionabile in ragione della durata di iscrizione.

Il riferimento al 1° gennaio continua ad essere utilizzato nel caso di trasferimento di sede in corso d'anno tra diverse Camere di Commercio: in tal caso, infatti, si versa il diritto alla Camera di Commercio ove era ubicata la sede a tale data.

Sono obbligati al pagamento anche le società iscritte che risultano poste in liquidazione alla data del 1° gennaio 2011 e le imprese che, pur avendo cessato l'attività, non risultano cancellate dal Registro delle Imprese o risultano cancellate dopo il 30 gennaio 2011.

### SOGGETTI ESONERATI

Sono esonerati dal pagamento del diritto camerale per l'anno 2011:

- 1) le imprese dichiarate fallite o poste in liquidazione coatta amministrativa nel 2010 (salvo nel caso di esercizio provvisorio);
- 2) i soggetti che si sono iscritti dopo il 1° gennaio 2011, in quanto hanno già versato il diritto al momento dell'iscrizione;

*La presente comunicazione, comprensiva di allegati, è indirizzata esclusivamente ai destinatari specificati. L'accesso, la divulgazione, la copia o la diffusione sono vietate a chiunque altro ai sensi delle normative vigenti, e possono costituire violazione penale. In caso di errore nella ricezione, il ricevente e' tenuto a cestinare immediatamente il messaggio, dandone conferma al mittente a mezzo fax o e-mail.*

**ASSOSNAI**

26 Piazza San Lorenzo in Lucina 00186 ROMA

telefono 0668300441 - 0668300442 / fax 0668300445

e-mail: info@assosnai.it / web: www.assosnai.it

3) le imprese individuali che hanno cessato l'attività nel 2010, purché la domanda di cancellazione sia stata presentata entro il 30 gennaio 2011;

4) le società che hanno approvato il bilancio finale di liquidazione nel 2010, purché la domanda di cancellazione sia stata presentata entro il 30 gennaio 2011.

## AMMONTARE DEL DIRITTO CAMERALE

Per il 2011 per **tutti i soggetti iscritti nella sezione ordinaria, tranne le ditte individuali**, l'importo del diritto annuo è variabile, in funzione del fatturato realizzato nel 2010; l'importo deve essere calcolato sulla base dei sotto elencati scaglioni. Le imprese individuali annotate nella sezione speciale versano il diritto in misura fissa pari a 88,00 Euro, mentre quelle iscritte nella sezione ordinaria versano il diritto in misura fissa pari a 200,00 Euro, (nota Ministero dello Sviluppo Economico n. 201046 del 30/12/2010).

Per le definizioni di fatturato si rinvia alle indicazioni delle Circolari del Ministero dello Sviluppo Economico dell'11 e del 29 aprile 2008.

Scaglioni		Diritto Annuo
Da Euro	A Euro	
0	100.000,00	Euro 200,00 (misura fissa)
oltre 100.000,00	250.000,00	0,015 %
oltre 250.000,00	500.000,00	0,013%
oltre 500.000,00	1.000.000,00	0,010%
oltre 1.000.000,00	10.000.000,00	0,009%
oltre 10.000.000,00	35.000.000,00	0,005%
oltre 35.000.000,00	50.000.000,00	0,003%
oltre 50.000.000,00		0,001% (fino ad un massimo di € 40.000,00)

Il diritto da versare (che sarà arrotondato all'unità di euro) si determina sommando gli importi dovuti per ciascun scaglione, considerando la misura fissa e le aliquote per tutti i successivi scaglioni.

Per individuare i righi a cui fare riferimento nel Modello IRAP 2011 si vedano le indicazioni date dal Ministero dello Sviluppo Economico con la Circolare n. 19230 del 3/3/2009.

L'articolo 18, comma 6 della Legge 580/93 consente alle Camere di Commercio di aumentare, fino ad un massimo del 20%, gli importi base illustrati in precedenza.

Alla luce del potere regolamentare delle singole Camere di Commercio si consiglia, di verificare presso le Camere di Commercio competenti eventuali maggiorazioni e comunque farsi dare le tabelle con gli importi base da versare e le regole da seguire per l'effettuazione dei calcoli.

## UNITA' LOCALI E SEDI SECONDARIE

Ciascuna Agenzia deve versare il diritto, oltre che per la propria sede, anche per ogni unità locale, versando il 20% di quanto dovuto per la sede, arrotondando all'unità di Euro, fino ad un massimo di Euro 200,00.

## MODALITA' DI VERSAMENTO

Il pagamento del diritto annuale per l'anno 2011 deve avvenire in **unica soluzione**, non può essere rateizzato, tramite il **modello F24**; sarà pertanto possibile compensare il debito del diritto con eventuali crediti tributari, previdenziali e assicurativi a disposizione del contribuente, secondo le regole del D.Lgs. 241/97.

Il modello F24 deve essere compilato alla sezione "ICI ed altri tributi locali". Nella casella codice ente locale va indicata la **sigla automobilistica** della Camera di Commercio a cui il pagamento è indirizzato. Il codice tributo da utilizzare è il **3850** e l'anno di riferimento da indicare quest'anno è **2011**.

## TERMINI DI VERSAMENTO PER LE IMPRESE GIÀ ISCRITTE

### ALLA DATA DEL 1° GENNAIO 2011

Il termine di versamento del diritto annuale coincide con quello di versamento del primo acconto delle imposte sui redditi 2011 (quindi, ordinariamente, entro il 16 giugno 2011 ovvero entro il 18 luglio 2011, poiché il 16 luglio 2011 cade di sabato, con la maggiorazione dello 0,40%).

**Si ricorda che, per i soggetti per cui è applicabile la proroga dei versamenti disposta dal DPCM del 12 maggio 2011 pubblicato sulla G.U. n. 111 del 14/5/2011, (persone fisiche e società di persone e di capitali soggetti agli studi di settore) le scadenze di versamento sono prorogate al 6 luglio 2011 ovvero al 5 agosto 2011 con la maggiorazione dello 0,40%.**

Le società di capitali, con periodo coincidente con l'anno solare, possono versare il diritto annuale:

- entro i termini sopra evidenziati se l'approvazione del bilancio è avvenuta entro il 31 maggio 2011;

- entro il **16 luglio 2011 senza alcuna maggiorazione**, o entro il **16 agosto 2011, con la maggiorazione dello 0,40%** se l'approvazione del bilancio avviene tra il 1 giugno 2011 e il 29 giugno 2011 o se il bilancio non viene approvato.

**L'eventuale maggiorazione va sommata al diritto dovuto e versata con i decimali, ossia senza arrotondamenti.**

La maggiorazione dello 0,40% deve essere applicata a tutti i pagamenti effettuati entro il 30° giorno successivo al termine ordinario, anche a quelli eseguiti in compensazione di crediti vantati per altri tributi.

**Si ricorda che tutti i soggetti in possesso di partita IVA sono tenuti ad effettuare il versamento con il modello F24 esclusivamente con modalità telematiche.**

## RAVVEDIMENTO OPEROSO

Il Decreto Ministeriale n. 54 del 27 gennaio 2005 ha regolamentato le modalità operative nel caso di ritardi ed omissioni nel versamento del diritto annuo alla CCIAA. Infatti, secondo tale disposizione, qualora l'importo dovuto non sia versato alle relative scadenze, è possibile procedere alla regolarizzazione mediante ravvedimento operoso. In tale ipotesi, per espressa previsione normativa la sanzione minima irrogabile per l'omesso versamento è pari al 30% dell'importo non versato.

Il Ministero dello Sviluppo Economico con nota circolare uscita del 30/12/2008 n. 0062417 fa presente che la riduzione delle aliquote per ravvedimento operoso, così come disposto dal D.L. 185/2008, non comporta l'automatica modifica del comma 1 lettere a) e b) dell'articolo 6 del Decreto 54/2005:

- 1/8 del 30% (3,75%) se il pagamento viene eseguito entro 30giorni dalla scadenza del termine ordinario di versamento, ravvedimento breve;
- 1/5 del 30% (6%) se il versamento viene eseguito entro un anno dalla scadenza del termine ordinario di versamento, ravvedimento lungo

Il diritto va versato utilizzando il modello F24, indicando il tributo con codice 3850, la sanzione con il codice tributo 3852 e gli interessi con il codice tributo 3851, compilando la sezione ICI ed altri tributi locali ed indicando l'anno di riferimento del diritto dovuto e la sigla automobilistica della Camera di Commercio a cui il pagamento è indirizzato.

Le somme dovute per il ravvedimento operoso (interessi e sanzioni), come specificato dall'Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 23 maggio 2003, n. 115/E, **non possono essere compensate** con eventuali crediti disponibili relativi a imposte, tributi e contributi.

Il ravvedimento risulta attivabile in tutti i casi in cui la violazione non sia ancora stata constatata e non siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore della violazione, o i soggetti obbligati in solido, abbiano avuto formale conoscenza.

Verificando i citati presupposti, dunque, risulta ancora possibile procedere alla regolarizzazione dell'omesso o tardivo versamento del diritto annuale 2010 che potrà essere effettuato, entro il termine del 16 giugno 2011.

## SANZIONI

A partire dal 31° giorno si applicano le sanzioni previste dalla legge, secondo quanto stabilito dal Decreto 27 gennaio 2005 n. 54 e dal regolamento camerale, nei casi di tardivo od omesso pagamento si applica una sanzione amministrativa dal 10% al 100% dell'ammontare del diritto dovuto.

Per la corretta modalità di applicazione delle sanzioni si rimanda ai regolamenti delle diverse Camere di Commercio.

Nel caso di omesso pagamento del diritto camerale, non sarà possibile richiedere il certificato del Registro Imprese (art. 24 comma 35 Legge 27 dicembre 1997 n. 449).

## VERSAMENTO IN ECCESSO

In caso di versamento in eccesso rispetto a quanto dovuto, ovvero di erroneo versamento di diritto annuale non dovuto, è possibile:

- provvedere a compensare, in sede di versamento con F24, gli importi a credito per il diritto annuale vantati nei confronti della CCIAA, con i debiti, sempre per il diritto annuale da versare alla stessa CCIAA (o altra CCIAA) o anche con qualsiasi altro tributo (si evidenzia che è compensabile il solo versamento in eccesso effettuato con il codice tributo 3850 e non anche i versamenti effettuati con i codici tributo 3851 e 3852);

- presentare richiesta di rimborso alla CCIAA **entro 24 mesi dal versamento, a pena di decadenza** (art. 17 L. 488/99) compilando un apposito modello, che le CCIAA mettono a disposizione (e che può essere scaricato anche tramite internet) al quale deve essere allegata idonea documentazione a dimostrazione di quanto richiesto.

Distinti saluti.

per ASSOSNAI  
Il Consulente fiscale  
(dott. Carlo Scardovelli)